

# Nessi multiformi tra diritto e narrazione

Paolo Heritier

## ABSTRACT

*Nell'articolo, prendendo in esame il tema della normatività dell'immagine nell'opera di Legendre, viene prospettata una nozione estesa di narratività, suscettibile di essere presa in conto per la comprensione di fenomeni narrativi non testuali, concernenti la pittura, l'architettura, ma potenzialmente anche il cinema, il teatro o la danza e dotati di un significato normativo. Si configura così, a fronte dei cambiamenti che la società dell'immagine e la teoria del diritto sono in procinto di affrontare dopo la crisi del positivismo giuridico, l'utilità di una disciplina come l'estetica giuridica, volta a configurare unitariamente i molteplici nessi individuabili tra arte e diritto, in grado*

*di affiancare progressivamente le più consolidate teorie ermeneutiche ed epistemologiche in ambito giuridico, contribuendo a superare la contrapposizione tra le due culture umanistica e tecnologica.*

## PAROLE CHIAVE

ESTETICA; ESTETICA GIURIDICA; PITTURA; ARCHITETTURA; PRINCIPI; CORPUS; RETE; TESTO; FONDAMENTO; NARRATIVITÀ.

SOMMARIO: 1. DIRITTO, NARRAZIONE, ESTETICA GIURIDICA; 2. L'ESTETICA SOCIALE DELLA TESTUALITÀ; 3. NARRATIVITÀ E COSTRUZIONE NORMATIVA DELL'INDIVIDUO; 4. VERSO UN'ESTETICA GIURIDICA.

### 1. DIRITTO, NARRAZIONE, ESTETICA GIURIDICA

È abitudine far risalire agli anni settanta del Novecento l'inizio dell'accostamento teorico denominato 'diritto e letteratura', con la pubblicazione del libro *The Legal Imagination* di James Boyd White. Non interessa in questa sede analizzare lo sviluppo di questo movimento teorico, che da una posizione minoritaria è gradualmente divenuto un ambito assai rilevante della teoria del diritto. Il mio obiettivo è, in primo luogo, sollevare alcuni interrogativi concernenti la collocazione della prospettiva narrativa nel più generale quadro degli studi giuridici; in secondo luogo, abbozzare una ricognizione di una più ampia area che mi pare riferibile a tale accostamento, denominabile

'estetica giuridica', mostrandone le connessioni con le più note discipline dell'epistemologia e dell'ermeneutica giuridica.

Per ottenere questo scopo farò riferimento ad autori forse laterali rispetto al consolidato dibattito in tema di diritto e letteratura, se non persino estranei ad esso, che tuttavia hanno il merito di porre alcune questioni generali, metodologiche, concernenti l'estensione e l'ambito degli studi collegabili a tale indirizzo. Forse proprio il tratto eterodosso di questi autori ha consentito loro di precisare aspetti filosofico-giuridici della questione spesso ignorati e tuttavia assai rilevanti per quanto concerne la collocazione della teoria narrativa entro la scienza giuridica: tema che appare ancora lungi dall'aver ricevuto una forma definitiva, nonostante l'intenso sviluppo degli studi in materia degli ultimi anni.

Il primo elemento che si pone, a partire da qui, è dunque il rapporto tra gli accostamenti di diritto e letteratura e le forme di narrazio-

ne non letteraria. A questo proposito, il problema che si presenta è la necessità di fornire una definizione della nozione di 'testo', il che rinvia a una assai estesa letteratura ermeneutica, semiotica e decostruzionista che, negli ultimi decenni, ha cercato di precisare la nozione in senso estensivo, giungendo a qualificare come testo forme espressive anche assai lontane dalla forma del libro<sup>1</sup>.

Una nozione di testualità concepita in senso ampio è significativa per la teoria giuridica in una duplice direzione: perché possono essere indicate forme testuali normative altre da quella tradizionale della norma scritta (elemento su cui la teoria del diritto ha, nel corso del Novecento, insistito a lungo), ma anche perché il processo di configurazione della nozione di testualità ha un suo implicito tratto normativo, spesso trascurato. Questo secondo elemento appare evidente in relazione all'impatto delle tecnologie informatiche e telematiche sui modi di trasmissione della conoscenza<sup>2</sup> e di organizzazione della società<sup>3</sup>, dal momento che appare chiaro un punto elementare ma significativo: la rete telematica, pur costituendo in origine una nuova tecnologia del libro, tende ancora a essere considerata un oggetto in primo luogo tecnologico, in secondo luogo mediatico-comunicativo e solo in modo residuale la nuova forma tecnologica del testo. L'idea che il sapere giuridico sia un elemento costitutivo dell'emergere della rete telematica rimane lungi dall'essere compresa, anche se proprio l'accostamento estetico giuridico, come cercherò di chiarire, può contribuire alla comprensione del punto.

1 Nella sterminata bibliografia, cito solo la recentissima mappatura ricognitiva dei problemi, che ben introduce agli elementi antropologici ed estetici presenti nella nozione, in G. Marrone, *L'invenzione del testo. Una nuova critica della cultura*, Roma-Bari, 2010, cap. 1 *Genealogia del testo: avventure di una nozione*, pp. 3-80.

2 Ho affrontato questi temi concernenti la ridefinizione della nozione di testo in seguito alla rivoluzione telematica in *Urbe-Internet. Vol. 1. La rete figurale del diritto*, Torino, 2003.

3 Vedi il recente testo di M. Castells, *Comunicazione e potere*, Milano, 2009. Dello stesso autore anche il precedente *Galassia Internet*, Milano, 2002 e, sul tema dell'ipertestualità, il recente libro di P. Castellucci *Dall'ipertesto al Web. Storia culturale dell'informatica*, Roma-Bari, 2009.

Il secondo elemento problematico, strettamente legato al primo, e dunque a partire da questa accezione ampia della nozione di diritto e letteratura, è quindi rappresentato dalla relazione tra gli studi di diritto e letteratura e la configurazione di un'estetica giuridica, intesa come disciplina che, seppur ancora pensabile in forma embrionale, non pare meno rilevante dei più tradizionali accostamenti, ormai consolidati e assai diffusi, l'epistemologia e l'ermeneutica giuridica, come emersi nell'ultimo mezzo secolo di teoria giuridica. Elemento, questo, centrale in un contesto teorico, che, seppur legato alle menzionate prospettive teoriche, solleva un tema di base per la riflessione intorno al diritto in tempi di crisi del positivismo: vale a dire la necessità di oltrepassare la distinzione tra "le due culture"<sup>4</sup>, che ha pesantemente afflitto la filosofia e la realtà politica e sociale del Novecento e che ancora oggi influenza le reciproche opposizioni tra sapere scientifico- tecnologico e sapere umanistico-letterario.

Il problema che questa opposizione sembra presupporre è eminentemente antropologico, legato a una configurazione dell'umano distinta tra sfera della razionalità e dell'irrazionalità (dei pensieri, delle azioni, delle teorie) intesi come ambiti separati e non comunicanti, o al più riducibili l'uno all'altro, rispettivamente in una concezione ontologico-oggettualista del reale oppure in una concezione ermeneutico-esistenziale, concepite come una sorta di teorie prime a cui ricondurre la prospettiva filosofica. La questione non è neppure aliena all'ambito filosofico giuridico, all'interno della quale si confrontano accostamenti che possono apparire come opposti, quali la filosofia analitica – l'orientamento certo principale nella filosofia del diritto novecentesca e invece accostamenti innovativi ma tradizionalmente considerati periferici, entro i quali può essere collocato anche il movimento teorico diritto e letteratu-

4 Sul problema del superamento delle due culture in ambito filosofico-giuridico, mi limito a segnalare M. Manzin, *Retorica e umanesimo giuridico* in F. Cavalla, *Retorica, processo e verità. Principi di filosofia forense*, Milano, 2007 e il mio articolo *Oltre le due culture. Grammatiche antropologiche dell'iconico*, in M. Manzin, F. Puppò (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Milano, 2008, pp. 397-420.

ra. Il quadro complessivo tuttavia, come si è già notato, si presenta come non più configurabile nei termini di questa opposizione all'inizio del secolo ventunesimo. Ciò a causa di una ormai risalente crisi dell'impostazione positivista radicale, che si trova a essere confrontata con l'esistenza riconosciuta di tipologie differenti di norme, quali le prescrizioni e i principi, ascrivibili a modelli di operatività giuridica radicalmente diversi, anche in correlazione a processi di globalizzazione del diritto che tendono a ridurre le distanze tra sistemi giuridici di *common law* e di *civil law*. Distinzione, questa, che conduce a riaprire l'arsenale dei nessi tra diritto e morale inizialmente negati: è l'ambito di operatività dell'intero campo delle dottrine neocostituzionaliste, a fianco delle quali può essere fatto rientrare anche l'interesse propriamente giuridico per l'analisi dei nessi tra diritto e letteratura, da ritenersi metodo innovativo per l'individuazione dei principi giuridici propri di una determinata cultura, ad esempio.

Riemerge così, in relazione alla trasformazione del positivismo, al suo rinnovato interesse per l'argomentazione, la retorica, la giustificazione delle norme, il programma di ricerca di un'attività ricostruttiva di diversi ambiti disciplinari, ispirata alla nozione di complessità del diritto<sup>5</sup>, a fronte di un problema metodologico divenuto ormai evidente, anche se non ancora affrontato in tutta la sua profondità teorica. Si tratta dell'idea che, una volta mostrata l'innegabilità della riapertura alla morale dell'arsenale concettuale della teoria del diritto, implicante la necessità di una ridefinizione dei confini esistenti del sapere giuridico, non appaia più facilmente circoscrivibile l'ambito dei movimenti teorici configuranti l'altro polo del normativo (diritto e letteratura, diritto e cinema, diritto e pittura, diritto e architettura e così via, limitandosi all'ambito della cultura umanistica), indubbiamente legato alla formazione culturale e sociale dei principi giuridici. Come è possibile,

<sup>5</sup> Non a caso spesso la individuazione di un modello reticolare del diritto prelude all'approfondimento successivo di un accostamento narrativo o estetico giuridico: è ad esempio il caso di François Ost, nei testi F. Ost, M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau? Poru une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, 2002; F. Ost, *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, Paris, 2004.

infatti, una volta aperta la falla, nella diga della teoria pura del diritto, della impossibilità di distinguere il diritto dalla morale arrestarsi poi di fronte all'analisi dei nessi tra diritto e scienza, economia, religione, senza estendere il campo all'analisi dei nessi tra diritto e arte?

Appare d'altra parte evidente come, in assenza di una visione della morale, delle istituzioni, della cultura, dell'uomo, riconosciuta come base unitaria da cui muovere – indubbio dato di partenza questo, al di là di ogni valutazione di merito sul punto, nelle società pluraliste contemporanee – il rischio da evitare è altresì la frantumazione teorica conseguente al proliferare postmoderno degli accostamenti "diritto e...", elemento che non aiuta certo a risolvere il problema della distinzione tra la due culture. Tratto che innescherebbe, e ha già innescato in parte, invece, l'ennesimo movimento a pendolo tra istanze scientifico-tecnologiche e istanze umanistiche che ha costituito il motivo principale teorico della cultura novecentesca, scandita da fasi di predominio quasi assoluto della cultura giuspositivistica e fasi di reazione altrettanto energiche dell'antiformalismo, ma spesso scomposte o scandite da una controreazione irrazionalistica sostenuta da indirizzi teorici e movimenti politici.

All'interno di questo quadro, sia pure ricostruito nei termini assolutamente generici che la forma dell'articolo impone, essendo il compito di ricostruzione analitica del quadro un compito che richiede spazi e metodologie ben differenti, mi pare allora un obiettivo teorico interessante quello di muovere alcuni passi verso la configurazione di un'estetica giuridica in grado di tenere ben presente il senso teorico unitario dei movimenti di "diritto e..." che hanno riferimento alle arti. Qui, tenere presente non significa certo pensare di giungere facilmente o rapidamente alla configurazione di un quadro unitario e risolutivo dei problemi metodologici posti sul campo dall'estetica giuridica. Più semplicemente, riprendere l'elemento istituzionale proprio della tradizione culturale giuridica dell'occidente, sempre attenta alle esigenze di ricomposizione di un quadro comune di partenza socialmente condiviso, di fronte alle sfide, radicalmente nuove,

poste dalla globalizzazione culturale e tecno-economica, ormai divenuta il contesto di fondo sul quale pensare l'ambito del normativo e il suo ruolo sociale. Senza tuttavia pensare di trascurare teoreticamente o ritenere irrilevanti, per altro verso, le questioni scientifiche, tecnologiche, e, in ultima analisi, antropologiche, che si pongono all'orizzonte.

Svolte queste assai generali premesse, appare possibile precisare qualche elemento teorico volto a muoversi in quella direzione e presente in autori che appaiono interessanti, anche se forse marginali nell'attuale dibattito degli studi configurati come diritto e letteratura, ai fini dell'elaborazione futura di un discorso metodologico complessivo in grado di far avanzare la teoria del diritto in direzione del superamento dell'ostracismo reciproco tra posizioni scientiste e posizioni irrazionaliste.

## 2. L'ESTETICA SOCIALE DELLA TESTUALITÀ

L'accostamento scelto nell'articolo attiene al profilo, già accennato, concernente la ridefinizione della nozione di testo, collocandolo tra l'ambito giuridico e quello iconico-sociale. È riferito all'opera di un autore originale come Pierre Legendre, in particolare a un testo riassuntivo della sua prospettiva, la cui sinteticità consente la presa in conto di diversi aspetti strettamente correlati nel suo pensiero, ma impossibili da trattare analiticamente in questa sede, anche in quanto appartenenti a ambiti del sapere considerati tradizionalmente non comunicanti. Mi riferisco al libro *Della società come testo. Lineamenti di un'antropologia dogmatica*<sup>6</sup>, in cui il tentativo di configurazione di un'estetica giuridica non è preso direttamente in conto, ma mi pare presupposto nell'analisi comprensiva del concetto di testualità, delineato a un livello di generalità tale da coincidere con la stessa configurazione dell'idea di società e da essere compreso mediante il ricorso a discipline artistiche differenti quali la pittura, la poesia, la danza, l'architettura.

Nel libro citato lo storico del diritto Pierre Legendre sviluppa una accezione di testuali-

<sup>6</sup> P. Legendre, *Della società come testo. Lineamenti di un'antropologia dogmatica*, Torino, 2005.

tà, riassuntiva di un più ampio lavoro svolto nella monumentale serie delle proprie *Leçons* all'EHESS (*École des hautes études en sciences sociales*) pubblicate, a partire dagli anni ottanta, in nove volumi (di cui l'ultimo appena pubblicato), ove viene proposto un accostamento al fenomeno giuridico volto a ripristinare il nesso tra la costituzione collettiva delle istituzioni giuridiche (ma anche quelle economiche, religiose, sociali) e la costruzione normativa dell'identità soggettiva.

Per tentare questa impresa volta a riprendere il tradizionale tema del legame tra l'individuale e il collettivo (si pensi alle metafore organiche nella rappresentazione della società – e dei testi giuridici – come corpo), lo storico del diritto francese non si limita a seguire l'itinerario consueto nelle discipline giuridiche come configurato dalla storiografia della modernità, ma estende l'analisi alla problematica dell'immagine e della sua normatività: questione presente nella tradizione del pensiero giuridico romano e medioevale e nell'analisi dei totalitarismi contemporanei, ma del tutto rimossa dal positivismo e dalla scienza giuridica moderna. Questa dottrina, infatti, sia pur gradualmente e progressivamente, ha confinato la questione dell'immagine e della sua normatività fuori dall'ambito del giuridico. Ancora oggi, infatti, mentre è ben chiaro e delineato il problema dell'uso politico e strumentale dell'immagine nelle democrazie occidentali, risulta del tutto incomprensibile l'idea che vi sia un qualche rapporto tra il testo giuridico e l'immagine.

La separazione totale tra i due ambiti è ben rappresentata dalla pretesa purezza kelseniana del fenomeno giuridico inteso in senso formale, che, come accennato, ha ritenuto necessario provvedere a una definizione del giuridico tenuto distinto da tutti gli altri elementi extragiuridici, quali la morale, e quindi certo anche l'immagine. Questo non è che l'ultimo episodio di una serie di rimozioni del tema, che ne costituisce l'esito finale. Mentre infatti il testo giuridico classico e medioevale pensava, mediante il ricorso alla metafora del corpus, il rinvio alla natura sistemica della raccolta di testi giuridici testuali unitamente alla iconicità presente nella sintesi realizzata nei



*Corpus Iuris (Civilis e Canonici)*, come indica efficacemente la classica analisi teologico-politica di Kantorowicz<sup>7</sup>, il codice moderno ha infatti eliminato qualsiasi riferimento all'immagine entro il testo giuridico, a partire dall'idea di *Systema iuris*. Questa impostazione, nel rinunciare a tener conto degli effetti dell'iconico nel processo di fondazione del diritto, confinava di fatto nell'ambito dell'irrazionale la sfera attinente l'immagine. Non a caso Kelsen intendeva elaborare la concezione della purezza formale del giuridico distinguendolo tanto dalla morale quanto da ogni altra forma di sapere, anche per reagire così in modo razionalistico e logico all'uso irrazionale e di massa dell'immagine del corpo del dittatore e del suo culto messo in opera dal totalitarismo nazista (in seguito da ogni totalitarismo successivo nel novecento). La stessa nozione kelseniana di norma fondamentale, concepita come un'esigenza meramente logica, nonché fittizia, intendeva infatti, in questa prospettiva, rappresentare anche una reazione teorica all'irrazionalismo del momento fondativo del giuridico, presente nel sorgere storico del nazismo, mediante lo svuotamento iconico della nozione di fondamento dell'istituzionale che, al contrario, l'idea di rappresentanza, ma anche quella di persona giuridica nella sua lontana radice nella  *fictio legis romana*<sup>8</sup>, aveva sempre veicolato secondo un registro anche mitico od emblematico.

Il problema che la teoria kelseniana tuttavia appare lungi dal risolvere è che la non menzione del problema dell'immagine non ne significa affatto il superamento, ma semplicemente il suo confinamento nell'irrazionale proprio della realtà della lotta politica e mediatica, intesa come categoria non riconducibile alla razionalità pretesa del giuridico. Non a caso un giuspubblicista come Carl Schmitt univa nel proprio pensiero, alternativo all'impostazione kelseniana, l'utiliz-

zo di una categoria come quella della distinzione tra amico e nemico, per definire l'ambito del politico, all'attenzione ai problemi dell'uso del simbolico in ambito teologico-politico e nella definizione della sovranità.

La crisi contemporanea del modello giuspositivistico nella sua versione formalista, la ripresa di accenti giusnaturalistici nell'affermarsi del neocostituzionalismo si accompagna pertanto a una ripresa dell'attenzione al problema del nesso tra normatività e immagine, nel nuovo contesto rappresentato dalla società dell'immagine postmoderna.

La teoria di Legendre riapre di fatto la questione mediante un'analisi complessa e articolata di cui non è possibile che presentare una breve sintesi. In primo luogo lo storico del diritto intende riproporre lo statuto mitologico e iconico del fondamento<sup>9</sup> del giuridico, delineato secondo una prospettiva storica riferita all'insieme del secondo millennio, a partire dall'appropriazione canonica della nozione di *Corpus Iuris* e dalla conseguente riorganizzazione giuridica della Chiesa cattolica. L'analisi della nozione di emblema vivente indica sinteticamente il punto: il meccanismo del mandato, dell'agire in nome di, già presente nella sua valenza giuridica ma anche iconico-rappresentativa nel gesto di Triboniano del raccogliere i testi giuridici nel *Corpus Iuris Civilis* in nome dell'imperatore Giustiniano, è un dispositivo che si estende dal diritto romano alla redazione del *Corpus Iuris Canonici*<sup>10</sup>. Esso rimane presente anche nello stato moderno, in cui i codici e le sentenze vengono emanati nel nome del popolo, ove però ne viene mantenuto solo il valore giuridico positivo, mentre, come già notato, si crede di rigettare il senso iconico fondativo del dispositivo insieme al carattere mitico-religioso del fondamento del diritto<sup>11</sup>. In questo senso,

7 E. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medioevale*, Torino, 1989.

8 F. Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Padova, 1979; E. Dièni, *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Milano, 2004; P. Heritier, *Fictio iuris, persona, agency*, in M. Leone (a cura di), *Actants, Actors, Agents. The Meaning of Action and the Action of Meaning. From Theories to Territories*, in *Lexia. Rivista di semiotica*, (3-4), Roma, 2009, p. 101-116.

9 Non a caso un autore che recentemente si è occupato di diritto e letteratura, Ost, ha svolto un pionieristico lavoro analizzando anche l'opera di Legendre, (la parte antecedente all'impianto delle *Leçons*): F. Ost, J. Lenoble, *Droit, mythe et raison, Essai sur la dèrive mythologique de la rationalité juridique*, Bruxelles, 1980.

10 Sul punto P. Legendre, *Leçons IX. L'autre Bible de l'Occident: le Monument romano-canonique. Étude sur l'architecture dogmatique des sociétés*, Paris, 2009.

11 Sul solo preteso carattere razionalistico del positivismo giuridico, P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007.

secondo Legendre, l'imperatore, il papa, il re, il presidente della Repubblica sono emblemi viventi, immagini fittizie e mitiche che mettono in scena il fondamento mitico del diritto<sup>12</sup> in quanto rappresentanti l'istituzione. Il tema del fondamento iconico del normativo è quindi impossibile da espellere dalla teoria del diritto, se non al prezzo di costruire una teoria riduzionista del presentarsi del fenomeno giuridico, confinando l'iconico nel campo dell'irrazionale, al di fuori del diritto positivo.

Il ruolo dell'estetico così inteso, tuttavia, non si limita oggi all'ambito politico nella società dell'immagine coi rappresentanti del potere, ma si estende anche alle dinamiche privatistiche dei marchi d'impresa, semiotiche del *brand* ed economiche delle divise monetarie: tutti luoghi facenti ricorso a elementi simbolici ed iconici che occupano quel piano della rappresentazione fittizia e mitica operante anche nelle pretese razionali odierne società dell'immagine tecnologicamente avanzate (si pensi all'uso del dispositivo della pubblicità per orientare la... sovranità del consumatore).

Appare chiaro come la posizione legendriana costituisca l'apertura a una concezione narrativa dell'iconico, in cui il raccontare tramite le immagini è una delle forme plurali di narrazione, iconica e non scritturale, ma da situare entro la nozione di testo (giuridico). Legendre non sviluppa il punto, ma prendendo in considerazione il problema a partire dalla sua opera, la presa in conto dell'estetico per una concezione estesa della narritività apre un campo interessante di indagine.

### 3. NARRATIVITÀ E COSTRUZIONE NORMATIVA DELL'INDIVIDUO

Se questa analisi viene condotta sul piano della storia (iconica) del diritto, parallelamente, tuttavia, Legendre esplora l'ambito della costruzione normativa del singolo, passando dal registro collettivo a quello individualistico. Egli intraprende così un'analisi del senso normativo dell'immagine nella teoria psicologica della formazione del soggetto con specifico

12 P. Legendre, *L'Occidente invisibile. Conferenze in Giappone*, Milano, 2009, p. 68.

riferimento alla teoria lacaniana della specularità e alla distinzione semiotica di de Saussure tra significante e significato, cercando di mostrare la stretta relazione individuabile tra il lessico psicoanalitico, quello linguistico e quello giuridico, quanto alla formazione della coscienza individuale<sup>13</sup>.

Appare così comprensibile come egli possa costruire una nozione, come quella di testualità sociale, volta a tener conto della questione della normatività dell'immagine, legata al piano della rappresentazione mitica del fondamento e considerata all'opera non solo nelle società antecedenti la modernità giuridica, ma nei meccanismi quotidiani presenti nelle società dell'immagine contemporanee e postmoderne.

L'autore analizza, ne *La società come testo*, oggetti iconici quali il celebre quadro di Piero della Francesca *La Flagellazione*<sup>14</sup>, reputati indicanti un vero e proprio contenuto normativo, sia pure implicito e riconducibile a una cultura come quella umanistica a cui appare naturale "vedere attraverso" – questa l'etimologia di prospettiva secondo Dürer<sup>15</sup> - arti e saperi diversi. Senza entrare nell'analisi del discorso di Legendre, già precisata altrove<sup>16</sup>, l'analisi del celebre e controverso quadro<sup>17</sup> cerca di indicare come nel dipinto sia presente una vera e propria struttura raffigurativa equivalente a una teoria dell'interpretazione, proposta emblematicamente allo sguardo dell'interprete. Il quadro, in altre parole, ci mostrerebbe un testo normativo sull'interpretazione, non attraverso

13 *Ibidem*. Per una presentazione sintetica del pensiero di Legendre, P. Heritier, *Nomenclature e nomi del Padre. Dogmatica occidentale e teologia giuridico-politica in Pierre Legendre*, in P. Sequeri, S. Ubbiali (a cura di), *Nominare Dio invano? Ricerche sull'anestesia del teo-logico*, Milano, 2009, pp. 403-438. Vedi anche l'ampio lavoro L. Avitabile, *La filosofia del diritto in Pierre Legendre*, Torino, 2004.

14 P. Legendre, *Della società come testo*, cit., p. 141ss.

15 «*Perspectiva* è una parola latina, significa vedere attraverso», come riporta Panofsky il tentativo di circoscrivere la nozione di prospettiva di Dürer.

E. Panofsky, *La prospettiva come "forma simbolica"*, Milano, 2007, p.11.

16 *Società post-hitleriane?*, Torino, 2009<sup>2</sup>, pp. 238ss.

17 Ci riferiamo nella sterminata bibliografia solo a C. Ginzburg, *Indagini su Piero*, Torino, 1994 e Y. Bonnefoy, *La strategia dell'enigma. Piero della Francesca e la Flagellazione di Cristo in La civiltà delle immagini. Pittori e poeti d'Italia*, Roma, 2005, pp. 15-42.

un discorso fatto di parole e frasi, ma mediante la costruzione di una struttura narrativa, di un racconto costruito mediante immagini e non parole, ma non per questo privo di senso normativo in quanto rinviante alla costruzione dell'idea di terzietà, della figura del terzo fondatore mediante l'utilizzo della tecnica della prospettiva inventata dal Brunelleschi e precisata dall'Alberti.

Per così dire, con gli evidenti limiti della metafora, Legendre vede dipinto nel quadro di Piero della Francesca, insieme ad altri contenuti, un testo per così dire equivalente (non certamente dal punto di vista della teoria delle fonti giuridiche, ma del ruolo svolto nella rappresentazione del fondamento e nel mostrare emblematicamente il rapporto degli interpreti al fondamento) al noto articolo 12 delle Preleggi al codice civile. Un discorso iconico circa l'interpretazione espresso, dunque, nella forma emblematica e dogmatica dell'arte e non in quella scritturale del testo giuridico, ma non per questo priva di una sua normatività, espressione di quella sovranità dell'artista a cui fa riferimento Kantorowicz<sup>18</sup> e di un contesto modulare in cui letteratura, pittura, scultura, diritto, teologia, sono tenuti culturalmente insieme nel gesto sintetico dell'artista; ancora, ove anche il giurista, più che come scienziato, viene concepito come artista della ragione. Lo storico del diritto, nella sua analisi, che oltrepassa la mera esegesi del dipinto, individua così una vera e propria struttura normativa, un discorso circa la struttura dell'interpretazione, degli interpreti che in nome del fondamento rappresentato iconicamente si pongono come i depositari del sapere (giuridico, morale, politico)<sup>19</sup> nell'atto di dare forma alla propria libertà di azione.

Analizzando la relazione normativa, tra lo sguardo del pittore, che ha dipinto il quadro e costruito la struttura iconico-testuale - emblematicamente mostrata e dotata di quella temporalità posta dogmaticamente fuori dal

tempo (nello spazio logico del fondamento rappresentato) - propria dell'universalità artistica e lo sguardo dell'osservatore del quadro, egli rileva l'identificazione tra i due sguardi, tra le due azioni, il dipingere e l'osservare ciò che è dipinto, tratto che spiega il significato normativo dell'immagine dipinta. Proprio in relazione al processo di identificazione tra lo spirito dell'osservatore e lo spirito del pittore non può venire in mente il criterio metodico posto nella teoria dell'interpretazione di Emilio Betti, laddove egli concepisce l'attività dell'interpretare come processo triadico in cui l'interprete e lo spirito oggettivo in forme rappresentative vengono in contatto «attraverso la mediazione di quelle forme rappresentative in cui lo spirito oggettivo sta di contro all'interprete come qualcosa d'altro, come una oggettività irremovibile» e ove viene evocata la «trasposizione in un'altra soggettività»<sup>20</sup> come fonte della comprensione ermeneutica. Legendre si riferisce a un processo simile. Senza addentrarci nel complesso problema bettiano, viene qui sollevata dallo storico francese l'attenzione su quel momento specifico, l'identificazione dello sguardo dell'interprete con lo sguardo del pittore, identificazione normativa operata attraverso la mediazione del quadro, da intendere come testo normativo che pone in relazione il pittore e l'osservatore, che impone una determinata esperienza cognitiva all'osservatore. Ove questi, osserverei, fa uso di questa esperienza cognitiva nella forma della libertà di agire e non certo col riferimento al meccanismo norma-sanzione mediante il quale è definito il diritto positivo. O meglio, secondo un processo cognitivo più simile alla apprensione dei principi giuridici che alla osservanza delle prescrizioni.

Il punto interessante in relazione alla nozione di testo è tuttavia qui il dato che il processo soggettivo di identificazione viene messo in opera non da un testo scritto, ma da un'altra forma rappresentativa, quella iconica della pittura, che opera tuttavia come forma di mediazione dotata di un contenuto normativo, nel senso di costitutivo della soggettività dell'interprete e in particolare della sua concezione dell'interpreta-

18 E. Kantorowicz, *La sovranità dell'artista. Mito e immagine tra Medioevo e Rinascimento*, Venezia, 1995.

19 Sulla base della distinzione del dipinto in due scene, una rappresentante il fondamento mitico, l'altra gli interpreti che sembrano discutere del senso del riferimento ad esso nel loro presente storico.

20 E. Betti, *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito*, Roma, 1987, p. 63, 65.

re. Naturalmente, infatti, il riferimento al valore normativo dell'immagine non è da intendere nel senso positivisticò di norme contenenti comandi, ma come esperienza di identificazione/trasposizione suscettibile di produrre conseguenze pratiche nell'agire del soggetto. Tale esperienza è riferita a testi iconici veicolanti una metodologia di accostamento ermeneutico riferibile a contesti assai diversi e trasversali, da comprendere secondo una prospettiva di modularità, ad esempio tra pittura e diritto, ma a cui l'elaborazione di ciò che viene considerato giuridico in una determinata società non è affatto indifferente, al di fuori di ogni distinzione tra ambiti disciplinari, sia pure sul presupposto storico di una concezione di uomo rinascimentale universale e posto al centro del mondo oggi non riproponibile.

L'accostamento individuato, in altre parole, tenta una spiegazione estetico-giuridica unitaria consistente nell'individuazione di nessi tra fenomeni culturali diversi in una medesima epoca, fornendo una base per la configurazione di itinerari di ricerca che fanno emergere legami tra il diritto e manifestazioni artistiche e culturali, quali la pittura e il diritto, ma anche, virtualmente e astraendo dal contesto, la danza, il teatro, la scultura, il cinema, naturalmente la letteratura, nei loro legami col diritto. Accostamenti del tutto comprensibili e familiari per lo sguardo di un umanista rinascimentale, ma assai ostici alla cultura di un giuspositivista contemporaneo, al punto di essere letteralmente incomprensibili e privi di senso giuridico ai suoi occhi.

È dunque a partire dalla configurazione di una nozione di testualità sociale volta a tenere insieme i differenti ambiti circoscritti dai diversi campi di studi che, muovendo dalla complessa analisi legendriana, sembra interessante provare a configurare l'ipotesi di un'estetica giuridica, intesa come disciplina volta a unire, da un punto di vista metodologico, gli ambiti multiformi dell'arte e della vita in un'accezione di testo normativo estesa a forme distinte di testi narrativi, includendovi forme di narrazione iconica, architettonica, musicale entro il dominio della riflessione giuridica.

#### 4. VERSO UN'ESTETICA GIURIDICA

Conclusivamente, nella prospettiva dello storico del diritto Pierre Legendre, la nozione di testo si estende così all'intero ambito della testualità sociale, che può essere pensata sia nelle sue forme correlate alla formazione psicologica della soggettività individuale, sia nella costituzione "oggettiva" e dogmatica dell'elemento istituzionale (la rappresentazione del fondamento). La ripresa di un tale accostamento teorico sembra costituire la conseguente implicazione dell'inclusione, posta in atto dal neocostituzionalismo, della sfera dei principi (e quindi della moralità) intesi come ambito non estraneo alla configurazione del giuridico nelle società contemporanee.

Il progetto di ricerca così prefigurato sembra quindi riprendere la questione giusfilosofica concernente il fondamento antropologico ed estetico dell'ermeneutica giuridica, concepito come ambito della riflessione da pensare come integrativo, e non sostitutivo, delle più tradizionali configurazioni della scienza del diritto intesa come teoria positivisticò della norma e del sistema giuridico.

Le forme di mediazione testuale presenti nella società complessa contemporanea sembrano quindi poter tener conto di una nozione assai estesa di testo, introducendo la figura della narrazione, nella sua pluridimensionalità, come elemento volto a tenere insieme le istanze individuali con quelle collettive. La stessa letteralità etimologica sembra venire in soccorso: dal verbo latino *texo* può essere derivata infatti la nozione di tessuto sociale, che può essere compreso come l'effetto interindividuale della pluralità delle forme di narrazione. Come nota Legendre nella parola troviamo il «senso di tessere, intrecciare, ma anche comporre, costruire, e al figurato raccontare; si dice non solo della tela, ma di ogni opera di cui i materiali si intrecciano o si aggrovigliano; allo stesso modo di intrecciano parole e scritti»<sup>21</sup>. Le forme plurali di mediazione testuali possono dunque essere riferite alla costituzione del fondamento di una nozione di terzietà sociale e iconica, ancor prima che specificamente nor-

21 P. Legendre, *Della società come testo*, cit. p. 180.



mativa e istituzionale. Tale sforzo di comprensione, tuttavia, non deve essere inteso come riferito principalmente all'individuazione di elementi da desumere dal corpus testuale, meramente tratti dal passato dell'esperienza giuridica e della tradizione, ma, al contrario, in una intenzione prospettica, attinente al ruolo normativo dell'interprete del testo nella sua attività volta al dire il diritto.

La nozione di testo, infatti, è oggi soggetta a modificazioni radicali quanto inedite a fronte della ricerca della nuova forma scritturale rappresentata dalla rete telematica, che, per la prima volta, pone la difficoltà del concepire una nuova forma della testualità in grado di ricomprendere insieme gli elementi sonori, letterari e iconici, ma al tempo stesso di fornire una nuova profondità alla concezione della società come testo, prefigurata, non senza ambiguità, dall'emergere della rete Internet come forma di interazione insieme sociale, economica, giuridica, testuale, iconica. La radicalità della posta in gioco è sollevata da autori come Castells o come lo stesso Legendre, che, nell'interrogarsi sulla portata della trasformazione in corso, individua, sia pure in forma interrogativa e dubitativa, la portata insieme sociologico-giuridica e fondativa-rappresentativa della nuova forma che sta per assumere la testualità:

À travers la norme stricte qu'impose le maniment de l'ordinateur à celui qui l'utilise, s'agit-il d'une re-création du lien normatif?... La pratique Internet agence-t-elle des montages de la Raison miniaturisés et en quelque sorte portatifs, et anticipe-t-elle un monde de communication atomisé, dans l'illusion de s'exempter de l'idée même de société? Le concept de réseau recouvre-t-il, dans un contexte de re-féodalisation planétaire, une procédure de parcellisation, où le sujet ne parle qu'à d'autres soi-même, où l'adresse fonctionne sur un mode groupusculaire autor de Références privées? Ou bien, moyennant ce remue-ménage, en sommes nous à des tentatives encore insaisissables de recomposition sociale d'une scène de l'homme et du monde?<sup>22</sup>

22 P. Legendre, *Leçons I. La 901<sup>e</sup> conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison*, Paris, 1998, p. 274.

Il pensiero dello storico francese rappresenta certo uno dei punti di partenza della ripresa del tema, che appare tuttavia da approfondire nella direzione della configurazione di una teoria estetica del diritto. Molti altri autori, che qui non possono essere richiamati, si muovono in questo contesto teorico.

Conclusivamente, mi limito a richiamare uno degli autori più conosciuti per l'aver svolto un progetto interessato a intrecciare aspetti epistemologici e semiotici, ermeneutici e teologici, storiografici e narrativi in una unica concezione filosofica: Paul Ricoeur, in particolare nella trilogia *Tempo e racconto*<sup>23</sup>. Nella sua vasta analisi, tuttavia, volta a connettere ambiti così differenti come la storiografia, la letteratura, la filosofia, il diritto non sembra essere stato preso in particolare considerazione. Tuttavia, che Ricoeur intenda il modello elaborato nella trilogia come un accostamento ermeneutico riferibile anche ad altri ambiti è, ad esempio, mostrato dal fatto che, laddove egli prende in considerazione un'altra disciplina artistica non priva di effetti pratici, l'architettura, egli riprende il modello elaborato in *Tempo e racconto*, adeguandolo al sapere preso in conto. Nell'articolo *Architettura e narritività*, egli infatti ritiene che esista un parallelismo tra i due saperi, nel senso che «l'architettura sarebbe per lo spazio ciò che il racconto è per il tempo, vale a dire un'operazione "configurante"»<sup>24</sup>. Se infatti nel suo sistema il primo momento, la prefigurazione, è la radicazione del racconto nella vita, nell'architettura essa è svolta dall'abitare, nel senso che «ogni storia di vita si svolge in uno spazio di vita»<sup>25</sup> e dunque proprio l'abitare, il cercare riparo come bisogno originario dell'uomo rappresenta il momento prefigurativo specifico dell'atto architettonico. Se poi il secondo momento dell'itinerario ermeneutico del percorso ricoeuriano, la configurazione, è dato invece, in ambito letterario, dalla costruzione dell'intreccio, della messa in intrigo letterario in cui il contesto della vita quotidiana si svincola

23 P. Ricoeur, *Tempo e racconto*, vol. 1; *La configurazione nel racconto di finzione*, vol. 2; *Il tempo raccontato*, vol. 3, Milano, 1986, 1987, 1988.

24 P. Ricoeur, *Architettura e narritività*, in di F. Riva (a cura di), *Leggere la città. Quattro testi di Paul Ricoeur*, Troina, 2008, p. 56.

25 *Ibidem*, p. 61.

dal mondo della vita per entrare nella sfera della letteratura, si può notare che ad esso corrisponde, in architettura, il progetto architettonico così, il costruire, anche esso è concepibile come un analogo della costruzione dell'intreccio: ove il progetto architettonico è inteso anche esso come testo "narrativo". Infine, se il momento conclusivo dell'esperienza cognitiva, la rificazione, è fornito dall'esperienza della lettura - ciò che sta a valle della configurazione e a essa contrappone le istanze individuali e le aspettative di senso del fruitore del testo -, ugualmente l'abitare l'edificio si pone come gesto rificurante in architettura. Esso fornisce la reazione dell'abitante a fronte della progettualità avanzata dalla costruzione del progetto, che non coincide mai con quanto pianificato in sede di progettualità. In questo senso, anche l'architettura può essere assunta entro il quadro ermeneutico e, aggiungerei, estetico, della narrazione, giungendo a indicare un altro ambito di analisi a quelli precedenti menzionati come caratteristici dell'estetica giuridica, il nesso tra diritto e architettura.

Il legame tra l'ermeneutica letteraria o storiografica e l'architettura precisato da Ricoeur è poi interessante come punto di partenza per comprendere quanto afferma Legendre a proposito dell'uso giuridico della metafora architettonica riferita alle istituzioni<sup>26</sup>. Riprendendo un tema di Vitruvio, lo storico nota come l'idea di fermezza e di solidità delle istituzioni e della società abbia una matrice "architettonica", connotandosi in senso finzionale. Nel senso che, proprio come gli edifici, le istituzioni non devono solo reggersi in piedi, ma comunicare anche l'idea di solidità, di *firmitas*, del reggere: essere rappresentate e narrate come dotate di solidità e stabilità. Appare allora possibile individuare un tratto in comune tra la *firmitas* vitruviana e l'iconografia emblematica delle costruzioni sociali, dal punto di vista dei loro effetti sociali: in entrambe l'effetto previsto è il far credere mediante la costruzione di un'apparenza iconica, il piano della rappresentazione del fondamento giuridico<sup>27</sup>.

26 P. Legendre, *L'architecture dogmatique des sociétés: de la métaphore au concept*, in P. Legendre, *Leçons IX. L'autre Bible de l'Occident: le Monument romano-canonique. Étude sur l'architecture dogmatique des sociétés*, Paris, 2009, pp. 50ss.

27 Non sembra sfuggire a questo aspetto funzionale

Queste osservazioni, sia pure solo embrionali, sono volte a specificare la rilevanza di una disciplina ancora in fase di costruzione metodologica, l'estetica giuridica, che mostra come il nesso tra diritto e la nozione di narratività possa essere integrata in una prospettiva teorica unitaria, volta a tenere insieme un ampio arco di discipline artistiche, dalla pittura al teatro, dalla danza all'architettura, secondo un accostamento che non appare affatto estraneo alla teoria del diritto e alla sua storia. In questo senso, gli studi di diritto e letteratura sembrano poter convergere verso la complessa direzione della progressiva configurazione di un'estetica giuridica, disciplina da affiancare progressivamente alle più note epistemologia ed ermeneutica giuridica.

PAOLO HERITIER è professore associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino ove insegna anche Antropologia filosofico-giuridica. Si interessa tra l'altro di estetica giuridica, teologia e diritto, diritto e cinema. Codirige (con PA. Sequeri) le collane di antropologia "Humana. Le forme dissonanti dell'umano comune" e di estetica giuridica "Tòb. Collana di antropologia ed estetica giuridica". Fra le pubblicazioni, *Ordine spontaneo ed evoluzione nel pensiero di Hayek*, Napoli, 1997; *L'istituzione assente. Il nesso tra diritto e teologia a partire da Jacques Ellul*, Torino, 2001; *La rete del diritto*, Torino, 2001; *Società post-hitleriane?*, Torino, 2009; *La vitalità del diritto naturale (a cura di, con F. Di Blasi)*, Palermo, 2008; *Problemi di libertà nella società complessa e nel Cristianesimo (a cura di)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; *Le culture di Babele. Saggi di antropologia filosofico-giuridica (a cura di, con F. Di Blasi)*, Milano, 2008; *Sulle tracce di Jean Vigo. Attualità di un visionario anarchico (a cura di)*, Pisa, 2010.

neppure l'edificio del positivismo giuridico nella sua versione kelseniana, retto da una norma fondamentale il cui tratto fittizio mostra l'interesse dell'analisi estetica legendriana in ordine all'ambito della costruzione del testo e del sistema giuridico.